

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACQUARONE, PAGANI, BISSO, RUFFINO,
SCARDAONI e NATALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1989

Modifiche all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895,
n. 350, e successive modificazioni, sull'esecuzione di opere
marittime d'urgenza

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione delle recenti mareggiate che hanno recato danni ingentissimi a molte zone costiere tirreniche e, in particolare, della regione Ligure, è stata confermata la validità, ai fini della realizzazione di opere di ripristino e di difesa, della disposizione contenuta nell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

In forza di tale norma, gli ingegneri capo degli uffici e delle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime possono, infatti, disporre l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza, così facendo fronte a stati di necessità nei quali, per adoperare le parole del legislatore del 1895, «qualunque indugio diviene pericoloso».

Alla perdurante validità della previsione normativa di attribuzione di competenze all'autorità amministrativa periferica non fa, invece, riscontro l'adeguatezza delle somme di cui essa può disporre.

Il limite di spesa stabilito in lire 5.000 dal regio decreto n. 350 del 1895 (successivamente elevato a lire 1 milione con decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, a lire 2 milioni con legge 23 febbraio 1952, n. 133, a lire 10 milioni con legge 27 ottobre 1966, n. 944) è oggi di lire 100 milioni ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Al fine di adeguare il predetto limite al costo della vita e, quindi, delle opere attualmente da

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realizzare, con il presente disegno di legge si intende elevare il limite di spesa dei ricordati uffici periferici, ovviamente per i provvedimenti in casi di somma urgenza, a lire 500 milioni.

Tale cifra appare rispondente agli aumenti di costo verificatisi nel settore delle opere marittime dal 1978 ad oggi ed effettivamente

congrua per la realizzazione di lavori di somma urgenza.

È appena il caso di precisare che il disegno di legge mira ad una nuova determinazione di competenza per valore nell'ambito interorganico del Ministero dei lavori pubblici e, quindi, non abbisogna di apposita copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare l'effettiva efficacia degli interventi di somma urgenza previsti dall'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, gli ingegneri capo degli uffici e delle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime sono autorizzati a disporre l'esecuzione di lavori di somma urgenza per un importo non superiore a lire 500 milioni, oltre la rivalsa Iva, per ciascun intervento.

2. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel predetto articolo 70.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.